

COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del trenta aprile duemilaventidue

O G G E T T O: PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 2022 - 2025 - PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE.

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 10,00, nei locali dell'aula consiliare della Casa Comunale sita in via Manin, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, prot. n.6655 del 26.04.2022 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Adele Melagrano Vice Presidente del C.C.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
VOLPE Domenico - SINDACO	SI	CAPALDO Antonella	SI
SIANI Fabiana	SI	CICCARIELLO Stefano	SI
STRIFEZZA Vitantonio	SI	DELL'ANGELO Bruno	SI
PELLEGRINO Nicola	NO	D'ALESSIO Rolando	NO
FLORIO Cristina	SI	ESPOSITO Valter	NO
MELAGRANO Adele	SI	GAIOLA Ilaria	NO
FEREOLI Antonio	SI	MADDALO Angelo	NO
GIELLO Marina	SI	BONAVITA Saviana	NO
FOGLIA Maurizio	SI		

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 6

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annalisa CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- omissis -



COMUNE DI BELLIZZI
(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO
AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 23/04/2022

**OGGETTO: PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 2022 - 2025 -
PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *"Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti"* (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;

- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Preso atto che l'Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Rilevato che l'ente d'ambito territoriale ottimale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – ex Legge Regionale Campania n.14/2016 –, in qualità di ente di governo dell'ambito, è l'Ente d'Ambito Salerno, istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Considerato che l'Ente D'Ambito Salerno (EDA), in data 22.4.2022, ha trasmesso a questo Comune la Determinazione del direttore generale n.39 del 22.4.2022 avente ad oggetto *Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Bellizzi (SA), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n.363/2021*, corredata dei relativi allegati, acquisita al protocollo di questo ente n.6576 del 22.4.2022;

Dato atto che l'EDA ha proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, definendo i parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2, descritti nella relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/, allegata alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Esaminato il Piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2022 - 2025 del Comune di Bellizzi, comprensivo di allegata relazione di accompagnamento come da all'Allegato 2 della Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, validato da EDA e allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, il quale stabilisce che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025 è pari:

- per l'anno 2022 ad € 2.566.053 di cui € 1.797.364 componente variabile e € 768.688 componente fissa
- per l'anno 2023 ad € 2.562.913 di cui € 1.713.246 componente variabile e € 849.667 componente fissa
- per l'anno 2024 ad € 2.617.671 di cui € 1.768.003 componente variabile e € 849.667 componente fissa
- per l'anno 2025 ad € 2.618.196 di cui € 1.769.680 componente variabile e € 848.516 componente fissa;

Delibera sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

Comune di Bellizzi Via Manin, 23 Cap. 84092 (SA)

tel. 0828 358011 fax 0828 355849

protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it

Pag. 3 di 5

Ritenuto di prendere atto del *Piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2022 – 2025*, validato da EDA con Determinazione del direttore generale n.39 del 22.4.2022, che sarà conseguentemente trasmesso da EDA all'ARERA ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 nonché dalla Deliberazione n.39 del 22.4.2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e lo statuto comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Entrate e Risorse e del Responsabile dell'Area Tecnica - Igiene e Servizi al Territorio e il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico e Finanziaria;

Acquisito il Verbale dell'Organo di revisione economico-finanziaria n. 7 del 26.04.2022 avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025" Registrato al protocollo informatico dell'Ente al n. 6617 ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, del decreto legislativo n. 267/2000;

SENTITO l' intervento dell'Assessore alle Finanze dott. Fereoli come riportato integralmente nel resoconto della seduta trascritto da ditta incaricata dall'Ente ed allegato alla presente deliberazione (allegato A);

Con il seguente esito di votazione reso nei modi e forme di legge: Presenti n.11 consiglieri; Votanti n. 11 consiglieri ; Favorevoli n. 11 consiglieri - Contrari n. 0 consiglieri - Astenuti: n. 0 consiglieri

DELIBERA

1. **di approvare** le premesse a formare parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di prendere atto** del Piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2022 - 2025 del Comune di Bellizzi, comprensivo di relazione di accompagnamento come da Allegato 2 della Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, validato dall'Ambito Territoriale Ottimale Salerno, Ente D'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – ex Legge Regionale Campania n. 14/2016 – con Determinazione del direttore generale n.39 del 22.4.2022 avente ad oggetto *Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Bellizzi (SA), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n.363/2021*, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale ;
3. **di prendere atto** che il piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2022 - 2025 del Comune di Bellizzi, validato da EDA con Determinazione del direttore generale n.39 del 22.4.2022, stabilisce che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025 è pari:
 - per l'anno 2022 ad € 2.566.053 di cui € 1.797.364 componente variabile e € 768.688 componente fissa;
 - per l'anno 2023 ad € 2.562.913 di cui € 1.713.246 componente variabile e € 849.667 componente fissa;
 - per l'anno 2024 ad € 2.617.671 di cui € 1.768.003 componente variabile e € 849.667 componente fissa;
 - per l'anno 2025 ad € 2.618.196 di cui € 1.769.680 componente variabile e € 848.516 componente fissa;
4. **di prendere atto** che i valori sopra validati si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa approvazione definitiva da parte di ARERA;
5. **di prendere atto** che il Piano finanziario validato dall'EDA, con i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, saranno trasmessi all'ARERA dallo stesso Ente d'AMBITO ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 nonché dalla Deliberazione n.39 del 22.4.2022;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, recante il TUEL con il seguente esito di votazione reso nei modi e forme di legge: Presenti n.11 consiglieri; Votanti n. 11 consiglieri ; Favorevoli n. 11 consiglieri - Contrari n. 0 consiglieri - Astenuti: n. 0 consiglieri

In allegato il verbale (Allegato A) contenente il resoconto integrale della presente delibera, trascritto da ditta incaricata dall' Ente.

PUNTO N. 5

Piano Finanziario per la determinazione della Tari 2022 – 2025 - presa d'atto della validazione

Vice Presidente: Vi sono interenti? L'Assessore Fereoli, prego.

Assessore Fereoli: Chiaramente farò un solo intervento sia per il punto n. 5 che per il punto n. 6 che riguardano l'adozione del Piano finanziario e poi l'adozione delle tariffe. Anche quest'anno come negli ultimi due anni siamo stati soggetti all'approvazione del Piano da parte dell'ARERA che è un nuovo organismo che ci ha, per così dire, fatto i conti in tasca per vedere quanto dovevamo spendere per offrire ai nostri cittadini un servizio adeguato per la raccolta dei rifiuti. Però anche quest'anno, attraverso l'azione messa in campo dall'ufficio e dal dott. Gianfranco Bassi noi siamo riusciti in maniera egregia ad ottenere rispetto agli anni precedenti degli sconti, percentualmente faremo spendere ai nostri cittadini un 3% in meno, da un massimo dei supermercati del 9,5% fino alle famiglie mono o plurioccupanti che risparmieranno in media dal 3% al 3,5%. Quindi questo nostro piano finanziario ci impone di coprire per intero la spesa e, chiaramente, il problema nostro è quello del far pagare ai nostri concittadini le imposte. Ringrazio l'ufficio tributi, coloro che hanno redatto il Piano finanziario, la dott.ssa Ciancimino che oggi non è presente e chiedo all'intero Consiglio di approvare senza indugio queste due delibere. Grazie.

Vice Presidente: Grazie Assessore Fereoli, apriamo la votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Votiamo l'immediata esecutività, favorevoli? La delibera è approvata.



COMUNE DI BELLIZZI
(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 23/04/2022

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 2022 - 2025 - PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

23/04/2022

Il Responsabile
CIANCIMINO FRANCESCA / ArubaPEC
S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI BELLIZZI
(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA - IGIENE E SERV. AL TERRITORIO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 23/04/2022

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 2022 - 2025 - PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

26/04/2022

Il Responsabile dell'Area
BASSI GIANFRANCO / InfoCamere
S.C.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI BELLIZZI
REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 7 del 26.04.2022

COMUNE DI BELLIZZI		
PROV. DI SALERNO		
26 APR. 2022		
PROT. N.	6674	
CAT.	CL.	FASC.

ALLA CORTESE ATTENZIONE

- Sindaco del Comune
- Segretario del Comune
- Responsabile del Settore Finanziario

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025

Il giorno 26 del mese di aprile dell'anno 2022 il Revisore Unico dei Conti, dott. Antonio Goccia, è chiamato ad esprimere il parere sulle proposte di delibere avente ad oggetto:

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo, 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la

"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR) e succ. integrazioni;

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, **il gestore predisponde annualmente il Piano economico finanziario**, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o

dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nel caso del Comune di Bellizzi l'Ente di governo dell'Ambito è l'Ambito Territoriale Ottimale –Salerno - Ente d'ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Considerato che il termine per l'approvazione del PEF 2022/2025 è fissato per il giorno 30 aprile 2022;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al D.M. 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Tenuto conto che la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF è stata svolta dall'Ente Territorialmente Competente, nel caso specifico EDA "Salerno" - Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"

Vista

la determina del direttore generale dell'Ambito Territoriale Ottimale di Salerno n. 39 del 22 aprile 2022 in cui è stato validato il PEF relativo all'anno 2022 che ammonta ad € 2.566.053 di cui € 1.797.364 componente variabile e € 768.688 componente fissa;

Tenuto conto

che secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati comprensivo dei costi amministrativi previsti per l'anno 2022 ammonta ad € 2.566.053 al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile pari ad € 8.223,00 corrispondente alla quota del Miur quale rimborso Tari per le scuole, per cui la somma da coprire con la bollettazione è pari ad €. 2.557.830, pertanto, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno, copre al 100% il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti;


VISTE

le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, che risultano dall'allegato prospetto della delibera tariffe TARI,

Esprime parere favorevole sulle proposte di delibere avente ad oggetto **Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025.**

Il Revisore Unico

dott. Antonio Goccia





Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 39 del 22.04.2022

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Bellizzi (SA), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n.363/2021.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. ("*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*"), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "*Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti*";
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Via Roma, 1 - Palazzo di Città - Salerno

www.edarifiutisalerno.it

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RILEVATO CHE

- All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

DATO ATTO CHE:

- l'EDA Salerno, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

- Nota prot.n. 6466 del 20.04.2022, acquisita al ns. prot.n. 1380/2022 del 21.04.2022 con la quale il Comune di Bellizzi (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dalla società Sarim s.r.l. in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
 - b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della società Sarim s.r.l. redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO" DIREZIONE GENERALE

- c) bilancio di esercizio al 31.12.2020 e fonti contabili della società Sarim s.r.l.;
- d) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata;
- e) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;
- f) tool ARERA MTR - 2.

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 7.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che *"ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;

- all'art. 7.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente"* fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;

- all'art. 7.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l'Ente territorialmente competente *"assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:*

- a) *la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025"*;
- b) *con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti"*;

- all'art. 7.6) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che *la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell'ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;*

- con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 3 del 10.02.2022 è stata approvata la *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)"*;

VISTA:

- la relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell'ETC di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/, allegata alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (prot. n. 1458/2022 del 21.04.2022) e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2, elaborata in accordo con quanto stabilito nella *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)"*, approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 del 10.02.2022;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 "è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo";
- ai sensi degli art. 4,5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente;

CONSIDERATO CHE:

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
- il DLgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la Determinazione ARERA n. 02/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020;
- la Deliberazione ARERA n.363/2021;
- la Determinazione ARERA n. 2/2021;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) di validare** il piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2022 - 2025 del Comune di Bellizzi (SA) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento come da all'Allegato 2 della Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
- 2) di stabilire** che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025 è pari:
 - per l'anno 2022 ad € **2.566.053** di cui € 1.797.364 componente variabile e € 768.688 componente fissa;
 - per l'anno 2023 ad € **2.562.913** di cui € 1.713.246 componente variabile e € 849.667 componente fissa;
 - per l'anno 2024 ad € **2.617.671** di cui € 1.768.003 componente variabile e € 849.667 componente fissa;
 - per l'anno 2025 ad € **2.618.196** di cui € 1.769.680 componente variabile e € 848.516 componente fissa;così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
DIREZIONE GENERALE

- 3) **di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 4) **trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 7.4) della deliberazione ARERA n.363/2021;
- 5) **di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di Bellizzi (SA) per i successivi adempimenti di competenza;
- 6) **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

**RELAZIONE ETC
PER IL COMUNE DI
"BELLIZZI"**

delibera ARERA n.363/2021

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

Sommario

1	Premessa	3
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario.....	4
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari	4
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	4
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	4
1.5	Altri elementi da segnalare.....	5
2	Attività di validazione	5
3	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	5
3.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
3.1.1	Coefficiente di recupero di produttività	5
3.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale)	6
3.1.3	Coefficiente C116	7
3.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	8
3.2.1	Componente previsionale CO116	8
3.2.2	Componente previsionale CQ	9
3.2.3	Componente previsionale COI.....	9
3.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	10
3.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	10
3.4.1	Determinazione del fattore b.....	10
3.4.2	Determinazione del fattore ω	10
3.5	Conguagli	12
3.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	14
3.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	14
3.8	Rimodulazione dei conguagli.....	14
3.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	14
3.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	14
3.11	Ulteriori detrazioni	14
3.12	Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025	14

1 Premessa

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 -2021 (*MTR*), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (*MTN*) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (*MTR-2*) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal *MTR-2* ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF "grezzo" trasmesso dal gestore, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
 - a. coefficiente di recupero di produttività (**Xa**);
 - b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (**QLa**);
 - c. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (**PGa**);
2. determinare il fattore di sharing (**b**) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;
3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, sempre nei range individuati da ARERA (**wa**);
4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli

obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;

5. la possibilità di valorizzare il coefficiente *C116a* che tenga conto della necessità di copertura delle componenti *CO116,TV,a exp* e *CO116,TF,a exp*, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
6. verificare e controllare l'equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il gestore.

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come da art.2.1 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 Allegato 2 in accordo con quanto stabilito nella "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021", approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.3 del 10.02.2022.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

La presente relazione riguarda il **Comune di Bellizzi (SA)**.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Bellizzi (SA) è affidato alla società **Sarim s.r.l.**. A tal riguardo si riferisce che "a far data dal 1.11.2021, la SARIM s.r.l. ha dato avvio al nuovo appalto aggiudicatosi in data 30.10.2021 e formalizzato successivamente con contratto Rep.6 del 30.12.2021".

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente non può indicare quali siano gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria, specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti), in quanto la Regione Campania non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come da art. 6 della deliberazione ARERA n.363/2021.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

1. Nota prot.n. 6466 del 20.04.2022, acquisita al ns. prot.n. 1380/2022 del 21.04.2022 con la quale il Comune di Bellizzi (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dalla società Sarim s.r.l. in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;

- b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della società Sarim s.r.l. redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;
- c) bilancio di esercizio al 31.12.2020 e fonti contabili della società Sarim s.r.l.;
- d) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata;
- e) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;
- f) tool ARERA MTR – 2.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente non segnala altri elementi.

2 Attività di validazione

Dalla lettura e dall'analisi della documentazione acquisita dal Comune e dal soggetto gestore, l'Ente territorialmente competente ha verificato:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

$$T_{a,2022} = \text{€ } 2.566.053 = T_{max,2022}$$

$$T_{a,2023} = \text{€ } 2.562.913 = T_{max,2023}$$

$$T_{a,2024} = \text{€ } 2.617.671 = T_{max,2024}$$

$$T_{a,2025} = \text{€ } 2.618.196 = T_{max,2025}$$

3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2020, 2021), individua i valori di γ_1 e γ_2 ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati. Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 (*MTR-2*).

✓ coefficiente di recupero di produttività (X_a)

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento, dove:

- in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$$

con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020 (6.646 ton);

- il Benchmark di riferimento è pari: 35,16 cent€/kg;

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo nel caso specifico:

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$(1 + \gamma_a) > 0.5$; dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$.

		$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

In via cautelativa l'ETC attribuisce il valore minimo dell'intervallo di riferimento ($CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$; LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$), pertanto **$X_a = 0,11\%$** .

Si considera che il coefficiente X_a rimanga costante nel quadriennio.

3.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera

ARERA n.363/2021.

PGa è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i coefficienti QLa e PGa sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p align="center">SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0\%$</p> <p>$QL_a = 0\%$</p>	<p align="center">SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a = 0\%$</p>
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p align="center">SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0\%$</p> <p>$QL_a \leq 4\%$</p>	<p align="center">SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a \leq 4\%$</p>

L'ETC decide di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:

Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti (QL_a , PG_a):

Nel caso specifico non vi sono variazioni nell'attività gestionale. E' stato riscontrato un miglioramento del livello di qualità alla luce del miglioramento della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio.

$PG_a = 0\%$ (nessuna variazione nelle attività gestionali)

$QL_a = 4\%$ (miglioramento del livello di qualità)

3.1.3 Coefficiente C116

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente $C116$ per ciascun anno a (2022, 2023, 2024, 2025) con particolare riferimento alla

quantificazione delle componenti di natura previsionale CO_{116} esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Il Comune di Bellizzi (SA) ha dichiarato che *richiede invece la quantificazione di tali componenti di costo previsionale, nella seguente misura:*

- CO_{expTV} per l'anno 2022 per la copertura di quote relative alla gestione post-mortem delle discariche comprensoriali che andranno accantonate dall'Ente a seguito di richieste della società EcoAmbiente Salerno SPA, come da note fornite nella relazione d'accompagnamento relativa al PEF 2021 e come da accordi con l'Ente Territorialmente Competente. La quota relativa all'anno 2020, definita solo successivamente e pertanto da accantonare nell'anno 2022, è pari ad € 30.213,08;
- $CO_{exp,116,TV}$ per € 19.257 e $CO_{exp,116,TF}$ per € 5.054 per tutto il periodo 2022-2025 a copertura della riduzione di fatturato riconducibile alla normativa 116/2020, calcolati simulando il mancato gettito derivante dalle utenze che hanno già provveduto a comunicare la fruizione di un servizio esterno;
- CO_{expTV} per il periodo 2022-2024 per alimentare quota di € 32.275,20 conseguente oneri ed accantonamenti connessi al nuovo contratto di affidamento del Servizio di Gestione Integrata Rifiuti al gestore SARIM SRL (cd. "fondo incentivante");
- CO_{expTV} per l'anno 2022, a copertura di costi di manutenzione dell'isola ecologica per € 7.770 oltre IVA".

3.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

3.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO_{116} , l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C_{116a} , che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a}$ e $CO_{116,TF,a}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico) . Tale coefficiente può essere valorizzato entro l'intervallo $[0\% \leq C_{116} \leq 3\%]$.

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente *C116a* entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 dell'*Allegato "A"* alla deliberazione ARERA n.363/2021, si propone di attribuire allo stesso un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico o alla prevista riduzione del numero delle utenze non domestiche servite, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del *MTR-2*, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Qualora siano disponibili solo i dati forniti dal soggetto gestore e/o dal Comune relativi ai costi previsionali dovuti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020 $CO_{exp116tv}$ e $CO_{exp116tf}$, si propone di attribuire al coefficiente CO_{116a} , sempre entro il limite massimo del 3%, un valore pari al rapporto percentuale tra il predetto costo previsionale ed il totale del corrispettivo del servizio riconosciuto dal Comune al soggetto gestore.

Qualora siano disponibili solo i dati relativi al numero delle utenze non domestiche che si saranno avvalsi di soggetti terzi per il ritiro dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.116/2020, al coefficiente C_{116a} , sempre entro il limite massimo del 3%, si propone di attribuire un valore percentuale pari al rapporto tra il numero delle predette utenze non domestiche ed il totale di tutte le utenze non domestiche del territorio comunale considerato.

In tutti i casi in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'*Allegato "A"* alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuirà sempre il **3%**.

Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente C_{116a} tale valore percentuale.

Resta inteso che, qualora il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto, al coefficiente *C116a* sarà attribuito il valore pari allo **0%**.

Nel caso specifico è attribuito al predetto coefficiente il seguente valore:

$C116a = 1,12\%$.

3.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente *CQ*, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che sono stati introdotti dall'Autorità con deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

A tal proposito non è stata dichiarata alcuna componente previsionale *CQ*.

3.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle

componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 e dall'articolo 10 del MTR-2:

- a) alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
- b) all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del MTR-2.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune ha riportato tali costi, che si confermano:

$$COI_{TV,a}^{exp} = 30.213$$

$$COI_{TF,a}^{exp} = 41.669$$

3.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2, 15.3 e 15.4 del MTR-2.

3.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza.

3.4.1 Determinazione del fattore *b*

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si propone di attribuire al fattore di *sharing b* il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi. Quanto innanzi al fine di riconoscere l'aliquota massima all'Ente Comunale.

Nel caso in esame si considera $b=0,3$.

3.4.2 Determinazione del fattore *w*

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (ω_a) è determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente $\gamma_{1,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.2,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.4,-0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.3,-0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro ω_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1;0,4]$: un valore di ω_a pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Si propone di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito il valore massimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclaggio di materia effettivamente recuperata maggiore o uguale al 70% (*ex art. 6.1 b) della Legge Regione Campania n.14/2016 e ss.mm.ii.*). Per percentuali intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale.

✓ valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2):

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato, nell'intervallo $[0, -0,4]$ tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare il valore massimo per i Comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2020 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale. A titolo esemplificativo per $\gamma_{1,a}$ definito nell'intervallo $(-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0]$ in caso di valutazione soddisfacente e nell'intervallo $[-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$ in caso di valutazione non soddisfacente verranno attribuiti i seguenti valori:

$$\%RD < 45\% \quad \gamma_{1,a} = -0,40$$

$$45\% \leq \%RD < 65\% \quad \gamma_{1,a} = [-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$$

$$\%RD \geq 65\% \quad \gamma_{1,a} = 0.$$

- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si propone di assegnare il valore massimo ai Comuni che hanno una percentuale di riciclaggio superiore o uguale al 70% (dato 2020 certificato dalla Regione Campania) e per valori compresi tra 50% e 69,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale tra $[-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$. Sarà invece assegnato il valore minimo per i Comuni che hanno una percentuale di tasso di riciclaggio inferiore al 50%. A titolo esemplificativo, per $\gamma_{2,a}$ definito negli intervalli $(-0,15 < \gamma_{2,a} \leq 0]$ in caso di valutazione soddisfacente e $[-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente, verranno attribuiti i seguenti valori:

$$\text{Percentuale di riciclo} \geq 70\%: \gamma_{2,a} = 0$$

$$\text{Percentuale riciclo } 50\% \leq X < 70\%: \gamma_{2,a} = [-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$$

$$\text{Percentuale di riciclo} < 50\%: \gamma_{2,a} = -0,3.$$

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Bellizzi (Sa) la percentuale di raccolta differenziata certificata è pari a 79,80% (anno 2020) e il tasso di riciclo è pari a 60,16% (anno 2020), si assegnano i seguenti valori:

$$\gamma_{1,a} = -0; \quad \gamma_{2,a} = -0,2238; \quad \omega a = 0,20.$$

Si considera che i coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$ e ωa rimangono costanti nel quadriennio e si prevede che dal 2023 ci sia un miglioramento dei livelli di qualità, indicando il coefficiente $QL=4\%$ anche nel rispetto della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.

3.5 Conguagli

L'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse.

Nel caso in esame, si riporta:

ENTE D'AMBITO - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ATO SALERNO
 Protocollo Partenza N. 1509/2022 del 22-04-2022
 Allegato 1 - Copia Documento

	2022				2023				2024				2025								
	SARIM SRL	0	0	totale Gestori	BELLIZZI	SARIM SRL	0	0	totale Gestori	BELLIZZI	SARIM SRL	0	0	totale Gestori	BELLIZZI	SARIM SRL	0	0	totale Gestori	BELLIZZI	
Quota residua relativa a RCND _{IV}				-				-					-						-		
Quota residua relativa alle componenti RCU _{IV}				-				-					-						-		
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	3.176			3.176	1.677	3.176			3.176	1.677	-			-	1.677				-		
Scostamento CO _{exp,IV}				-				-					-						-		
Scostamento COV _{exp,IV}				-	48.800				-	57.934				-					-		
Recupero CO _{exp,IV}				-				-					-						-		
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ _{exp,IV}				-				-					-						-		
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,11&IV}				-				-					-						-		
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)				-				-					-						-		
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili e quanto fatturato per la parte variabile con riferimento alla medesima annualità (a-2)				-				-					-						-		
RC_{tot,IV,a}	3.176			3.176	50.477	3.176			3.176	59.611	-			-	1.677	-			-		
	2022				2023				2024				2025								
	SARIM SRL	0	0	totale Gestori	BELLIZZI	SARIM SRL	0	0	totale Gestori	BELLIZZI	SARIM SRL	0	0	totale Gestori	BELLIZZI	SARIM SRL	0	0	totale Gestori	BELLIZZI	
Quota residua relativa alle componenti RCU _{IF}				-				-					-						-		
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità				-	1.152				-	1.152				-	1.152				-		
Scostamento COV _{exp,IF}				-				-					-						-		
Recupero CO _{exp,IF}				-				-					-						-		
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ _{exp,IF}				-				-					-						-		
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,11&IF}				-				-					-						-		
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità				-				-					-						-		
RC_{tot,IF,a}	-			-	1.152	-			-	1.152	-			-	1.152	-			-		

3.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

3.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

3.8 Rimodulazione dei conguagli

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

3.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

3.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non c'è una situazione di squilibrio economico e finanziario che comporti, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'MTR-2.

3.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 (specificare l'anno di riferimento del predetto contributo valorizzato nell'Allegato 1);
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Nel caso in esame si riporta quanto risultante dalla documentazione acquisita:

	2022	2023	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 – Parte Variabile	8.223	8.223	8.223	8.223
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - Parte Fissa	0	0	0	0
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	8.223	8.223	8.223	8.223

3.12 Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il totale delle entrate massime approvabili è pari:

- per l'anno 2022 ad € **2.566.053** di cui € 1.797.364 componente variabile e € 768.688 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad € **2.562.913** di cui € 1.713.246 componente variabile e € 849.667 componente fissa;
- per l'anno 2024 ad € **2.617.671** di cui € 1.768.003 componente variabile e € 849.667 componente fissa;
- per l'anno 2025 ad € **2.618.196** di cui € 1.769.680 componente variabile e € 848.516 componente fissa.

Il Funzionario

dott. Giuseppe Arcieri

(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)

Il Dirigente

ing. Annapaola Fortunato

(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito Istituzionale: COMUNE DI BELUZZI			Ambito Istituzionale: COMUNE DI BELUZZI			Ambito Istituzionale: COMUNE DI BELUZZI			Ambito Istituzionale: COMUNE DI BELUZZI		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	204.528	-	204.528	178.640	-	178.640	178.640	-	178.640	178.640	-	178.640
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CRT	221.360	-	221.360	269.696	-	269.696	269.696	-	269.696	269.696	-	269.696
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CRT	532.147	-	532.147	535.062	-	535.062	535.062	-	535.062	535.062	-	535.062
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	697.269	-	697.269	621.968	-	621.968	621.968	-	621.968	621.968	-	621.968
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO ^{OP} Var	-	19.257	19.257	-	19.257	19.257	-	19.257	-	19.257	19.257	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO ^{OP} Var	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO ^{OP} Var	-	30.213	30.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti - AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di sharing - b	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing - b(AR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR _{sc}	55.894	-	55.894	42.167	-	42.167	42.167	-	42.167	42.167	-	42.167
Fattore di sharing - a	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di sharing - b(AR _{sc})	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(AR _{sc})	20.122	-	20.122	15.180	-	15.180	15.180	-	15.180	15.180	-	15.180
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{Var}	3.176	50.477	47.300	3.176	59.611	56.434	-	1.677	1.677	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE VARIABILE	-	160.218	160.218	-	160.218	160.218	-	160.218	160.218	-	160.218	160.218
Recupero della [Σ(a)-Σ(b)]max di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Σ(IVa) totale delle entrate fiscali relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	1.638.165	169.211	1.797.364	1.593.382	119.864	1.713.246	1.590.205	177.978	1.768.003	1.590.205	179.475	1.769.480
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	447.517	-	447.517	399.345	-	399.345	399.345	-	399.345	399.345	-	399.345
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CAIC	12.242	24.107	36.349	37.738	13.248	50.986	37.738	13.248	50.986	37.738	13.248	50.986
Costi generali di gestione - CGG	64.398	30.090	94.488	135.041	-	135.041	135.041	-	135.041	135.041	-	135.041
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	60.120	-	60.120	60.120	-	60.120	60.120	-	60.120
Altri costi - CA ₁	-	21.684	21.684	13.721	-	13.721	13.721	-	13.721	13.721	-	13.721
Costi comuni - CC	78.860	78.881	157.741	172.778	87.089	259.868	172.778	87.089	259.868	172.778	87.089	259.868
Ammortamenti - Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti - Acc	-	34.720	34.720	-	70.829	70.829	-	70.829	70.829	-	70.829	70.829
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	35.450	35.450	-	35.450	35.450	-	35.450	35.450
- di cui per crediti	-	34.720	34.720	-	35.379	35.379	-	35.379	35.379	-	35.379	35.379
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	23.928	-	23.928	22.238	-	22.238	22.238	-	22.238	22.238	-	22.238
Remunerazione delle immobilizzazioni in caso - R _{sc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CK _{proprietà}	23.928	34.720	58.648	22.238	70.829	93.067	22.238	70.829	93.067	22.238	70.829	93.067
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO ^{OP} Fiss	-	5.054	5.054	-	5.054	5.054	-	5.054	5.054	-	5.054	5.054
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO ^{OP} Fiss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9 del MTR-2 - CO ^{OP} Fiss	-	41.669	41.669	-	32.275	32.275	-	32.275	32.275	-	32.275	32.275
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{Fiss}	-	1.152	1.152	-	1.152	1.152	-	1.152	1.152	-	1.152	1.152
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE FISSA	-	59.907	59.907	-	59.907	59.907	-	59.907	59.907	-	59.907	59.907
Recupero della [Σ(a)-Σ(b)]max di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Σ(IVb) totale delle entrate fiscali relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	550.398	218.383	768.781	593.361	254.396	847.757	593.361	256.306	849.667	593.361	258.165	848.516
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) prima delle detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	2.188.458	377.595	2.566.053	2.186.743	376.170	2.562.913	2.183.556	434.105	2.617.471	2.183.556	434.629	2.618.194
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	1.108.458	377.595	1.486.053	1.106.743	376.170	1.484.913	1.103.556	434.105	2.617.471	1.103.556	434.629	2.618.194
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata - R			80%			80%			80%			80%
Costo unitario effettivo - CUEff (€/kg)			6,646,00			6,646,00			6,646,00			6,646,00
Costo unitario di riferimento (CUEff) (€/kg) (tabulazione standard/ciclo medio settore)			36,24			36,24			36,24			36,24
Coefficiente di produttività												
validazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y ₁			0,00			0,00			0,00			0,00
validazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂			-0,22			-0,22			-0,22			-0,22
Totale - y			-0,22			-0,22			-0,22			-0,22
Coefficiente di produttività - (1+y)			0,78			0,78			0,78			0,78
Verifica del limite di crescita												
coefficiente di recupero di produttività - X ₁			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X ₂			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - Q ₁			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₁			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coefficiente per decreto legislativo n. 118/20 C ₁₁			1,12%			1,12%			1,12%			1,12%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - (1+y) ₁			6,71%			6,71%			6,71%			6,71%
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) prima delle detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI			1.047,1			1.047,1			1.047,1			1.047,1
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI			2.562,913			2.562,913			2.562,913			2.562,913
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) prima delle detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI			1.989,184			1.989,184			1.989,184			1.989,184
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI			583,784			583,784			583,784			583,784
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) prima delle detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI			2.562,918			2.562,918			2.562,918			2.562,918
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI			1.021,14			1.021,14			1.021,14			1.021,14
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) prima delle detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI			2.562,918			2.562,918			2.562,918			2.562,918
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI			2.617,471			2.617,471			2.617,471			2.617,471
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) prima delle detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI			1.638,165			1.638,165			1.638,165			1.638,165
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI			823,005			823,005			823,005			823,005
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) prima delle detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI			1.797,364			1.797,364			1.797,364			1.797,364
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI			2.562,918			2.562,918			2.562,918			2.562,918
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) prima delle detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	1.638.165	169.211	1.797.364	1.593.382	119.864	1.713.246	1.590.205	177.978	1.768.003	1.590.205	179.475	1.769.480
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	823.005	218.383	1.041.388	873.511	254.396	1.127.907	823.005	256.306	1.079.311	823.005	258.165	1.081.170
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) prima delle detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	1.638.165	169.211	1.797.364	1.593.382	119.864	1.713.246	1.590.205	177.978	1.768.003	1.590.205	179.475	1.769.480
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	823.005	218.383	1.041.388	873.511	254.396	1.127.907	823.005	256.306	1.079.311	823.005	258.165	1.081.170
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) prima delle detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	1.638.165	169.211	1.797.364	1.593.382	119.864	1.713.246	1.590.205	177.978	1.768.003	1.590.205	179.475	1.769.480
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	823.005	218.383	1.041.388	873.511	254.396	1.127.907	823.005	256.306	1.079.311	823.005	258.165	1.081.170
Σ(IVc) Σ(IVa) + Σ(IVb) prima delle detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	1.638.165	169.211	1.797.364	1.593.382	119.864	1.713.246</						



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 12 del trenta aprile duemilaventidue

Letto e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE DEL C.C.

Adele MELAGRANO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data
9 MAG 2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al
24 MAG 2022

9 MAG 2022

Dalla Residenza Municipale, addì _____



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile
il 30/04/2022 ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 recante il
T.U.E.L.

9 MAG 2022

Dalla Residenza Municipale li _____



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI